ALLEGATO I

Metodo di riferimento per la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione

1. Sciogliere 30 grammi di colorante concentrato a 85 %, o 51 grammi di colorante concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz : 826 — numero CEE : E 131) (1) in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri d'acqua pura.

2. Colorare 100 chilogrammi di cereali provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del paragrafo 1.

3. Mescolare 80 chilogrammi di cereali da denaturare con almeno 20 chilogrammi di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

(1) La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62).
Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione : Lebensmittelblau n. 3.

ALLEGATO II

Percentuale di maggiorazione per le differenze di peso specifico

Peso specifico del frumento tenero per ettolitro (in kg/hl)	Percentuale di maggiorazione
77,001 — 78	0,50
78,001 — 79	1,00
79,001 — 80	1,50
più di 80	2,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1404/69 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1969
che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1969/1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 (4),prevede che il premio di denaturazione sia fissato prima dell'inizio della campagna per la durata di quest'ultima, salvo ad essere modificato in caso di rischio di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali ;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1403/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la denaturazione del frumento

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 5.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.

tenero o della segala da panificazione [1], il premio di denaturazione si compone di due elementi, il primo dei quali tiene conto della differenza tra il prezzo del frumento tenero e quello dell'orzo, senza perturbare il mercato dell'orzo e del granturco, mentre il secondo rappresenta le spese di denaturazione ;

considerando che per la fissazione del primo elemento è opportuno prendere in considerazione anzitutto la differenza fra il prezzo d'intervento di base del frumento tenero e quello dell'orzo, tranne che per i mesi di giugno e luglio 1970 nei quali, essendo validi come prezzi d'intervento quelli della campagna seguente, la differenza da prendere in considerazione è quella del maggio 1970 che sembra maggiormente rappresentativa per il mercato ; che è necessario pertanto tener conto delle variazioni di detta differenza dovute alle variazioni delle maggiorazioni mensili e fissare un importo del premio valido per ciascun mese della campagna ; che, tuttavia, in considerazione dello stato delle scorte del frumento tenero, da una parte, e dell'andamento e del ritmo delle relative esportazioni dall'altra, occorre facilitare lo smercio del frumento sul mercato interno, obiettivo che può essere raggiunto soltanto mantenendo le possibilità di sbocco del frumento sul mercato dei cereali da foraggio che è deficitario nella Comunità ; che, per ottenere questo risultato e continuare ad incoraggiare la denaturazione ed a conservare l'aumento di questo elemento accordato alla fine della campagna 1968/1969, è indispensabile aggiungere 2,50 unità di conto alla differenza prodotta ;

considerando che il secondo elemento rappresenta le spese tecniche risultanti dalla denaturazione o le spese particolari relative all'incorporazione ; che tale elemento, valutato forfettariamente in funzione delle spese medie che afferiscono, nella Comunità, al metodo di riferimento di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1403/69, deve esser fissato in modo da favorire l'utilizzazione del procedimento di denaturazione mediante incorporazione, che è meno costoso e di maggior interesse economico ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1969/1970, il premio di denaturazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 172/67/CEE viene fissato, conformemente alla tabella A dell'allegato del presente regolamento, con riserva delle eventuali maggiorazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1403/69. Gli importi di tali maggiorazioni, quali risultano dal prezzo d'intervento di base del frumento tenero fissato per la campagna 1969/1970, sono indicati nella tabella B del predetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

TABELLA A

Importo del premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1969/1970

(In unità di conto per tonnellata)

Mese	Importo totale del premio (1)	
	Denaturazione	Incorporazione
Agosto 1969	16,52	15,52
Settembre 1969	17,47	16,47
Ottobre 1969	17,67	16,67
Novembre 1969	17.87	16,87
Dicembre 1969	18,07	17,07
Gennaio 1970	18,27	17,27
Febbraio 1970	18,47	17,47
Marzo 1970	18,67	17,67
Aprile 1970	18,87	17,87
Maggio 1970	19,07	18,07
Giugno 1970	19,07	18,07
Luglio 1970	19,07	18,07

(1) Nel caso previsto dall'articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 172/67/CEE, l'importo totale del premio sopra indicato è maggiorato, in Italia, di un importo pari a quello corrispondente alla riduzione del prelievo applicato all'orzo nel giorno della denaturazione o dell'incorporazione.

TABELLA B

Importo delle maggiorazioni da applicare al premio di denaturazione nel 1969/1970

Peso specifico per kg/ettolitro	Importo della maggiorazione in unità di conto
77,001 — 78	0,50
78,001 — 79	1,00
79,001 — 80	1,50
più di 80	2,00